

Chiarimenti di questa Stazione Appaltante in ordine alla Procedura aperta per l'affidamento della Concessione per la progettazione definitiva, esecutiva, costruzione e gestione dell'autostrada regionale "Interconnessione del Sistema Viabilistico Pedemontano con il raccordo autostradale diretto Brescia - Milano" (IPB)

Eventuali quesiti o richieste di chiarimenti in merito alla documentazione di gara potranno essere formulati esclusivamente attraverso la funzionalità "Comunicazioni della procedura" della piattaforma Sintel, da inviare alla Stazione Appaltante, entro il 10 novembre 2022 ore 14:00

Quesito n. 63

Nel Capitolato Informativo BIM, art. 3.6.1 è richiesta una "polizza assicurativa cyber risk intestata al gestore della piattaforma ACDat con massimale non inferiore a **Euro 1.500.000,00** per sinistro e in aggregato annuo". Nello Schema di Convenzione di Concessione art.42.9 e Disciplinare progettazione definitiva art. 10.4 è richiesta una "polizza assicurativa cyber risk intestata al gestore della piattaforma ACDat con massimale non inferiore a **Euro 2.500.000,00** per sinistro e in aggregato annuo".

Si chiede di confermare quale sia l'importo corretto della polizza.

Risposta n. 63

Si conferma che l'Aggiudicatario dovrà prestare una polizza cyber risk, intestata al gestore della piattaforma ACDat, con massimale non inferiore ad euro 2.500.000,00, come indicato all'art. 10.4 del Disciplinare sulla progettazione definitiva (allegato 9 al Disciplinare di gara) e all'art. 42.9 dello Schema di Convenzione.

Quesito n. 64

Nella vostra risposta n. 7 del 4 Ottobre 2022, è stato chiarito che la dichiarazione di impegno da parte del fideiussore dovrà avere ad oggetto le "garanzie di cui all'art. 10 del Disciplinare sulla progettazione definitiva e all'art. 42 dello Schema di Convenzione"; trattandosi di "garanzie" si chiede conferma del fatto che la polizza cyber risk menzionata all'art. 42 citato, essendo per l'appunto di una polizza assicurativa, non debba intendersi inclusa nell'oggetto della Dichiarazione di impegno.

Risposta n. 64

Si precisa che la polizza cyber risk non è inclusa nell'oggetto della dichiarazione di impegno di cui all'art.11.1 n.(2) del Disciplinare di gara, previsione che si riferisce esclusivamente alla garanzia fideiussoria per l'esecuzione della Concessione, ovvero alla garanzia definitiva relativa al progetto definitivo di cui all'art. 10.3 del Disciplinare di gara ed alla garanzia definitiva relativa all'esecuzione dei lavori di cui all'art. 42.3 dello Schema di Convenzione.

Quesito n. 65

Nella vostra risposta n. 24 del 4 Ottobre 2022, è stato chiarito che la garanzia definitiva del corretto adempimento di tutte le obbligazioni della Convenzione relative alla gestione delle Opere sarà emessa per "un importo pari al 10% del valore dei costi operativi di esercizio, come risultanti dal Piano Economico Finanziario vigente, per ognuno degli anni coperti dalla garanzia. Tale cauzione dovrà avere validità minima quinquennale [...] e sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione". Al fine di un maggior chiarimento si chiede di confermare la correttezza del seguente esempio numerico:

Ipotizzando:

- una durata complessiva della gestione, a titolo meramente esemplificativo, di 10 anni, suddivisi in 2 periodi regolatori di 5 anni cadauno, e
- costi di gestione annui di 100,

si avrebbe all'Anno 1, che il valore dei costi operativi di esercizio, "per ognuno degli anni coperti dalla garanzia" è pari alla sommatoria dei costi operativi da Anno 1 ad Anno 5 = 500,

all'Anno 2, pari alla sommatoria dei costi operativi da Anno 2 ad Anno 5 = 400

all'Anno 3, pari alla sommatoria dei costi operativi da Anno 3 ad Anno 5 = 300

all'Anno 4, pari alla sommatoria dei costi operativi da Anno 4 ad Anno 5 = 200

all'Anno 5, pari alla sommatoria dei costi operativi dell' Anno 5 = 100

In corrispondenza di ciascun anno, si applica il 10% (come ridotto ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice Appalti) alla sommatoria dei costi di gestione e pertanto in ciascun anno, la somma garantita sarebbe (in questo esempio non sono state considerate le riduzioni di cui all'art. 93, comma 7 del Codice Appalti):

Anno 1: Sommatoria Costi di gestione (500) x 10% = **50**

Anno 2: Sommatoria Costi di gestione (400) x 10% = **40**

Anno 3: Sommatoria Costi di gestione (300) x 10% = **30**

Anno 4: Sommatoria Costi di gestione (200) x 10% = **20**

Anno 5: Sommatoria Costi di gestione (100) x 10% = **10**

Alla fine del periodo regolatorio e pertanto a partire dall'Anno 6, la summenzionata modalità si ripete per i successivi 5 anni e così via fino alla fine della concessione

	Anno1	Anno2	Anno3	Anno4	Anno5	Anno6	Anno7	Anno8	Anno9	An
Costi di gestione	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Costi di gestione cumulati	500	400	300	200	100	500	400	300	200	
10% Somma garantita	50	40	30	20	10	50	40	30	20	

Pertanto si chiede conferma che all'inizio di ciascun periodo regolatorio (con anticipo di 60 giorni rispetto alla scadenza del relativo periodo regolatorio coperto dalla garanzia) e con riferimento all'esempio numerico sopra descritto, il Concessionario, per il tramite di un istituto garante, dovrà emettere in favore del Concedente una garanzia definitiva di gestione nella misura di 50 con *décalage* automatico (40, 30, 20, e 10) e senza necessità di previa autorizzazione in funzione dei costi di gestione già sostenuti negli anni precedenti. In caso contrario, si chiede di fornire un esempio concreto su come debba essere correttamente calcolato l'ammontare della garanzia in questione.

Risposta n. 65

Riguardo alla garanzia per il corretto adempimento di tutte le obbligazioni della Convenzione relative alla gestione delle Opere, di cui all'art. 42.6 dello Schema di Convenzione, si rinvia alla risposta del quesito n. 24 e si conferma l'esempio riportato nel quesito, con la precisazione che la cauzione sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione.

Quesito n. 66

Con riferimento alla compilazione dei modelli **AII. 1** e **AII. 3**, da redigere preferibilmente in conformità ai facsimile messi a disposizione da codesta stazione appaltante (vedi par. **13.10** del disciplinare di gara), si chiede conferma della effettiva possibilità di modificarli e/o adattarli conformemente alla propria forma di partecipazione alla procedura in oggetto, e più in particolare:

- si chiede conferma di poter aggiungere, in caso di costituendo RTI, uno o più campi relativi ai dati societari delle imprese mandanti (il modello riporta un campo compilabile relativo ai dati societari di una sola

impresa), posto che tale modello deve essere sottoscritto da tutti i soggetti che costituiranno il futuro raggruppamento temporaneo concorrente.

- si chiede altresì di confermare che, in caso di operatori economici che concorrono in costituendo RTI di tipo verticale, oltre ai nominativi dei componenti del costituendo RTI di cui al punto a) dell'istanza di partecipazione, non sia necessario indicare anche le quote di partecipazione al costituendo RTI, ma si debbano indicare esclusivamente le prestazioni che eseguirà ciascun soggetto componente del raggruppamento.

Risposta n. 66

Si conferma che è possibile aggiungere, in caso di costituendo RTI, uno o più campi relativi ai dati societari delle imprese mandanti.

Con riferimento alla Dichiarazione integrativa, allegato n. 3 al Disciplinare di gara, si rinvia altresì alla risposta al quesito n. 67.a.

Si conferma inoltre che, in caso di operatori economici che concorrono in costituendo RTI di tipo verticale, non è necessario indicare le quote di partecipazione al raggruppamento, oltre ai nominativi del costituendo RTI richiesti al punto a) dell'Istanza di partecipazione, allegato n. 1 al Disciplinare di gara. Si conferma, altresì, che nella Dichiarazione integrativa è necessario indicare esclusivamente le prestazioni che eseguirà ciascun soggetto componente del raggruppamento.

Quesito n. 67.a

Con riferimento alla "Dichiarazione Integrativa" (All. 3) si chiede conferma:

a) che, in caso di concorrente composto da una pluralità di soggetti (costituendo RTI), ciascun componente del raggruppamento concorrente (capogruppo e mandante/i) dovrà predisporre e firmare singolarmente la dichiarazione integrativa e pertanto dovranno essere compilate distinte dichiarazioni integrative da ciascun componente del costituendo RTI;

Risposta n. 67.a

Si conferma che, in base al rinvio previsto nel secondo paragrafo dell'art. 15.3 del Disciplinare di gara all'art. 15.2 del medesimo Disciplinare, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito la Dichiarazione integrativa, allegato n. 3 al Disciplinare di gara, deve essere compilata e sottoscritta separatamente da ciascun soggetto che costituirà il raggruppamento.

Quesito n. 67.b

[Con riferimento alla "Dichiarazione Integrativa" (All. 3) si chiede conferma:]

b) che, in caso di indicazione dei progettisti, questi ultimi non siano tenuti alla compilazione e sottoscrizione della suddetta dichiarazione integrativa (All. 3) e, quindi, in tal caso la parte relativa ai "**REQUISITI DELLA PROGETTAZIONE**", debba essere dichiarata dal concorrente stesso (o in caso di costituendo RTI, da tutti i componenti del raggruppamento, ciascuno nella propria dichiarazione integrativa) con l'inserimento dei requisiti posseduti dai **progettisti indicati (punti L1, L2, L3 e L4)**;

Risposta n. 67.b

Si conferma che in caso di indicazione di progettisti, secondo quanto previsto nella lettera L), punto A. b) e nella lettera L), punto B. b) della Dichiarazione Integrativa che rinvia alla compilazione della successiva lettera M), dovrà essere barrata la suddetta lettera M) e dovranno essere compilate le lettere L1, L2, L3 e L4 con riferimento ai requisiti posseduti dal progettista indicato.

Quesito n. 67.c

[Con riferimento alla "Dichiarazione Integrativa" (All. 3) si chiede conferma:]

c) che, con riguardo ai “**REQUISITI PER I LAVORI**” (lett. **G**) della dichiarazione integrativa), nel caso di partecipazione di un costituendo RTI concorrente, all’interno del quale UNA sola impresa (mandante nel suddetto RTI concorrente) sia in possesso dei requisiti per eseguire tutti i lavori, la successiva **lettera H**) del modello di dichiarazione **possa essere modificata** in modo tale che l’esecuzione dei lavori risulti in carico a una sola impresa, dato che tale punto H) contempla esclusivamente l’esecuzione dei lavori da parte di più imprese di costruzione in RTI (indicando categorie e quote di partecipazione, nonché sia il raggruppamento è orizzontale, verticale o misto).

Risposta n. 67.c

Si conferma che, in caso di costituendo RTI concorrente in cui una sola impresa (mandante del suddetto RTI concorrente) sia in possesso dei requisiti per eseguire i lavori, dovranno essere compilate le lettere G1), I), J), K) della Dichiarazione integrativa, in quanto la lettera H) si riferisce alla diversa e sola ipotesi in cui i lavori siano eseguiti in raggruppamento.

Poiché in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, la Dichiarazione integrativa deve essere compilata e sottoscritta separatamente da ciascun soggetto che costituirà il raggruppamento, i dati della mandante (esecutrice dei lavori) saranno indicati nel riquadro di p. 1 della suddetta Dichiarazione.

Quesito n. 68

Per una corretta valutazione si chiede di ricevere l’allegato L) richiamato a pag. 83 punto 42.1 e 42.3 dello Schema di Convenzione inerente alla garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni della Convenzione relative, rispettivamente, alla progettazione esecutiva e alla realizzazione dei lavori, in quanto risulta mancante nella documentazione di gara scaricabile dal portale telematico.

Risposta n. 68

Come indicato nell’art. 42, commi 1 - 3 - 9, dello Schema di Convenzione, l’allegato L alla Convenzione sarà costituito dalle garanzie definitive prestate dal Concessionario, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni della Convenzione relative alla fase di progettazione esecutiva (art. 42.1) e alla realizzazione dei lavori (art. 42.3) e a copertura dei rischi nell’esecuzione del Contratto connessi agli strumenti informatici utilizzati (art. 42.9, polizza *cyber risk*).

Quesito n. 69

Per la più corretta determinazione delle previsioni di traffico, si chiede di fornire l’informazione sui tempi in cui verrà realizzata dalla Provincia di Bergamo (se questa è l’ente attuatore) l’opera denominata “Tangenziale Ovest di Boltiere” rappresentata sulla cartografia di progetto.

Risposta n. 69

Sulla cartografia del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica sono rappresentate, a mero titolo informativo, anche alcune possibili future infrastrutture viarie, ubicate nell’area di interesse dell’Opera, la cui realizzazione non è di competenza di questa Stazione Appaltante. Rimane a carico del concorrente la responsabilità di valutare l’eventuale potenziale influenza sull’Opera di tali infrastrutture e le relative tempistiche di attuazione.

Quesito n. 70.a

Nell’Allegato 8.3 Tabella B al fine della corretta compilazione delle voci inerenti alle manutenzioni si chiede:

a) di indicare, con esempi, cosa si intenda per:

- 1) Manutenzione Ciclica
- 2) Manutenzione Incrementale
- 3) Manutenzione Programmatica

Risposta n. 70.a

Con riferimento alla tabella B dell'allegato 8.3 al Disciplinare di gara, si specifica quanto segue:

- 1) manutenzione ciclica: termine di origine "tecnica", che identifica le attività di manutenzione ordinaria che si ripetono ad intervalli di tempo ciclici durante l'arco di vita dell'Opera;
- 2) manutenzione incrementale: termine di origine "regolatoria", che identifica l'incremento progressivo degli oneri connessi alla manutenzione ordinaria dell'Opera nel corso degli anni;
- 3) manutenzione programmata: termine di origine "tecnica", che identifica le attività di manutenzione ordinaria, ulteriori rispetto a quelle cicliche, che risultino necessarie durante l'arco di vita dell'Opera, in base alle previsioni del piano di manutenzione.

Quesito n. 70.b

[Nell'Allegato 8.3 Tabella B al fine della corretta compilazione delle voci inerenti alle manutenzioni si chiede:]

b) di specificare in quale delle voci di manutenzione sia riferita la riga "di cui Servizio Esazione"

Risposta n. 70.b

Con riferimento alla tabella B dell'allegato 8.3 al Disciplinare di gara, si specifica che l'imputazione della manutenzione per il servizio di esazione ad una delle voci di manutenzione è una scelta che spetta al Concorrente. La richiesta degli specifici costi di manutenzione connessi al servizio di esazione è finalizzata ad una corretta predisposizione dei costi di gestione, anche in considerazione dell'importanza di tale voce per un'infrastruttura dotata di sistema di esazione di tipo free flow.

Quesito n. 70.c

[Nell'Allegato 8.3 Tabella B al fine della corretta compilazione delle voci inerenti alle manutenzioni si chiede:]

c) di precisare se la riga "di cui Servizio Esazione" (a) sia un elemento che concorre al "Totale", ovvero (b) vada sommata alle voci sovrastanti ovvero (c) un elemento che non concorre alla voce "Totale".

Risposta n. 70.c

Con riferimento alla tabella B dell'allegato 8.3 al Disciplinare di gara, si rinvia alla risposta del quesito n. 70.b e si precisa che la voce "di cui Servizio Esazione" è compresa all'interno di una delle voci relative alla manutenzione e quindi non deve essere sommata alle voci sovrastanti.

Quesito n. 71

Con riferimento al Criterio di Valutazione A.3.1 "Monitoraggio e trasmissione al Concedente dei dati di flussi di traffico" del disciplinare di gara, si richiede di chiarire a quali certificazioni (tipologia o standard) si deve far riferimento per le apparecchiature per il monitoraggio in continuo dei flussi di traffico leggero e pesante.

Risposta n. 71

Con riferimento al criterio A.3.1 del Disciplinare di gara, che "*Consiste nella predisposizione di apparecchiature certificate (portali o altro) per il monitoraggio in continuo dei flussi di traffico leggero e pesante su più sezioni di ciascuna carreggiata, con trasmissione dei dati "automatizzata" al Concedente in continuo*", si specifica che con il termine "apparecchiature certificate" si intende che le apparecchiature proposte dovranno essere corredate dalle certificazioni del produttore del singolo apparato, con specifico riguardo alla percentuale di corretta lettura dei dati rilevati.

Quesito n. 72

Con riferimento ai contenuti della relazione tecnica, di cui al punto 16.1.2 lettera k) del disciplinare, si chiede di confermare che i contenuti dello stesso debbano riferirsi ad un sistema di condivisione automatica dei dati di asset management come sembra emergere dai criteri di valutazione, nonché dai criteri motivazionali di cui al punto A.3.4 del capitolo 19.1 del disciplinare o se invece gli stessi debbano essere riferiti agli apparati di campo.

Risposta n. 72

Con riferimento al criterio A.3.4 del Disciplinare di gara, che *“Consiste nella predisposizione di un sistema automatico di condivisione dei dati delle visite periodiche di monitoraggio sul tracciato stradale e sulle opere d’arte”*, si richiama il relativo criterio motivazionale, per il quale *“saranno privilegiate soluzioni che assicurino la trasmissione del maggior numero di informazioni disponibili e nel minor tempo”*, e si precisa che le informazioni trasmesse potranno essere informazioni relative sia ad attività di gestione dell’infrastruttura (asset management) sia provenienti da apparati di campo.

Quesito n. 73

Con riferimento alle sezioni tipologiche del PFTE a base gara (tracciato Tratta A, Tratta B, Opera Connessa), si chiede di indicare la posizione relativa della recinzione rispetto a testa scarpata (caso di trincea) o rispetto a piede scarpata (caso rilevato) oltre che l’eventuale presenza di una fascia di pertinenza con evidenza dell’organizzazione.

Risposta n. 73

Con riferimento alle sezioni tipologiche del corpo stradale, contenute nell’elaborato C.7.1 del PFTE a base di gara, si specifica che la recinzione dovrà essere posizionata ad una distanza di 1 m dall’ultimo elemento della piattaforma stradale (ad esempio fosso di guardia, strada di servizio, canale di gronda), sia per le tratte A e B del tracciato principale sia per l’opera connessa.

Quesito n. 74

Con riferimento alle rampe di interconnessione (doppio salto di montone) tra Opera Connessa e Tratte A e B, si chiede di confermare che le stesse debbano intendersi previste con pacchetto di pavimentazione del tracciato principale.

Risposta n. 74

Si conferma che per le rampe di interconnessione tra le tratte A e B del tracciato principale e l’opera connessa (vedi elaborato C.8.1.7 – *“Planimetria bivio di Zingonia”* del PFTE a base di gara) dovrà essere utilizzato il pacchetto di pavimentazione del tracciato principale, indicato nell’elaborato C.7.1 – *“Sezioni tipo tracciato principale”* del PFTE.

Milano, 27 ottobre 2022

Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Paolo Riccardo Morlacchi)

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82